



# COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 29-03-18

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA I, LETTERA A) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA N. 1973/2018.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 18:00 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio Comunale.

Sessione - Prima convocazione.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

<b>BETTI CRISTIAN</b>	<b>P</b>	<b>CECCARELLI ELISABETTA</b>	<b>P</b>
<b>Fornari Federico</b>	<b>P</b>	<b>SPATERNA RODOLFO</b>	<b>P</b>
<b>COVA ELISA</b>	<b>P</b>	<b>TABORCHI MARIO</b>	<b>P</b>
<b>GIANANGELI CRISTINA</b>	<b>P</b>	<b>Brunelli Fabrizio</b>	<b>P</b>
<b>PALTRICCIA FRANCESCO</b>	<b>P</b>	<b>MERLI LUCA</b>	<b>A</b>
<b>CASTELLANI DEBORA</b>	<b>P</b>	<b>Giraldo Maria Chiara</b>	<b>P</b>
<b>RAICHINI MASSIMILIANO</b>	<b>A</b>	<b>Checcobelli Simonetta</b>	<b>P</b>
<b>Boccio Emanuela</b>	<b>A</b>	<b>BIANCHI PAOLA</b>	<b>A</b>
<b>SISANI SARA</b>	<b>A</b>		

Partecipa il VICE Segretario Generale BARBARA PALTRICCIA

Presenti n. 12 - Assenti n. 5 - In carica n. 17 - Totale componenti 17

Assume la Presidenza il Sig. Federico Fornari nella sua qualità di Presidente del Consiglio e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATI** i decreti sindacali n. 1/1 R.G. del 3 gennaio 2018 e n. 3/3 R.G. dell'8 gennaio 2018, con i quali sono state attribuite le funzioni e le responsabilità dirigenziali, di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelle previste dal Titolo II – Capo II – del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dallo Statuto comunale e dal Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per l'accesso agli impieghi, dell'Area Amministrativa alla Dott.ssa Daniela Vincenzini;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 1 marzo 2018 avente ad oggetto: *“Approvazione della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.), periodo 2018-2020, del bilancio di previsione 2018-2020 e dei relativi allegati”*;

**VISTA** la deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 12 marzo 2018 avente ad oggetto: *“PEG 2018 – 2020 . Graduatoria del bilancio di previsione e assegnazione delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali ai Responsabili di Area – Approvazione Piano della performance per il 2018 - 2020”*;

**PREMESSO** che:

- è emersa la necessità di procedere al riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio, a norma dell'art. 194, comma I, lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- all'uopo, il Responsabile dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Daniela Vincenzini, ha predisposto una relazione illustrativa, nella quale ha individuato il debito in questione, in relazione al contenzioso da cui trae origine, esaminando il fascicolo cartaceo in possesso dell'Ente;
- dall'esame suddetto è emerso che il debito fuori bilancio, del quale si propone al Consiglio comunale il riconoscimento di legittimità, trae origine dal procedimento giudiziario promosso, dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione (R.G. n. 22130/2014), dal Comune di Corciano contro la Società Agricola I topi s.s. per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia n. 235/1/2014 del 22/01/2014, depositata in data 01/04/2014;
- tale giudizio si è concluso con sentenza n. 1973/2018 del 19/12/2007, depositata in data 26/01/2018, con cui la Suprema Corte di Cassazione, ha rigettato il ricorso e condannato il Comune di Corciano al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.300,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge;
- la Suprema Corte ha ritenuto, altresì, sussistenti i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002;

**ACQUISITA** la relazione illustrativa del 15 marzo 2018, a firma del Responsabile dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Daniela Vincenzini, nella quale viene minuziosamente descritto il procedimento da cui trae origine l'odierno debito, con conseguente proposta al Consiglio comunale, a norma dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del riconoscimento di legittimità dello stesso, a seguito dell'approfondita analisi svolta sul relativo fascicolo cartaceo in possesso dell'Ente (ALLEGATO F);

**RITENUTA**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, la competenza dell'organo consiliare ad adottare il provvedimento necessario al ripiano di eventuali debiti fuori bilancio ex art. 194;

**CONSIDERATO** che:

- la liquidazione delle spese di lite deriva da un provvedimento giudiziale, quale è la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 1973/2018 del 19/12/2007, depositata in data 26/01/2018, e, come tale, rientra nella fattispecie di debito fuori bilancio contemplata dall'art. 194, comma I, lettera a), in quanto tale sentenza di condanna costituisce sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.;
- è il secondo comma dell'art. 474 c.p.c., come modificato dalla Legge 14 maggio 2005 n. 80 e ulteriormente dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 263, ad individuare le categorie di titoli esecutivi, ovverosia gli atti ai quali la legge riconosce efficacia esecutiva e dunque l'idoneità ad essere posti a fondamento di un processo di esecuzione forzata. In particolare, sono titoli esecutivi:
  - le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
  - le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
  - gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli;
- il titolo esecutivo giudiziale per eccellenza è senza dubbio rappresentato dalla sentenza;
- costituiscono titolo esecutivo le sentenze pronunciate dal giudice civile ordinario, nonché quelle emesse dal giudice penale ed altresì le sentenze del giudice amministrativo recanti condanna al risarcimento del danno, di cui si provveda alla liquidazione, ovvero al pagamento delle spese di lite. Non tutte le sentenze sono però titoli esecutivi, ossia titoli idonei ad avviare l'esecuzione forzata nelle forme del Libro III del codice di procedura civile. Tali sono difatti esclusivamente le sentenze di condanna, le quali pongono la necessità di adeguare la realtà materiale alla realtà giuridica da esse delineata, non anche, invece, le sentenze costitutive e quelle di accertamento mero, le quali incidono unicamente sulla realtà giuridica, senza implicare dunque alcun adeguamento della realtà materiale per il quale si renda necessario un ulteriore apposito procedimento;
- la sentenza acquista di regola efficacia esecutiva, e può quindi essere utilmente impiegata al fine di esercitare l'azione esecutiva, dal momento della sua pubblicazione, ovverosia dal deposito presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata della sentenza comprensiva del dispositivo e della motivazione, ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.c..
- di fronte ad una sentenza esecutiva sussiste, pertanto, l'obbligo per l'Ente di riconoscere il relativo debito con le modalità di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000. Tale obbligo decorre, in un'ottica prudenziale, dalla data del deposito della sentenza di condanna, cioè dal momento del giuridico perfezionamento della relativa pubblicazione; è in questo momento, infatti, che sorge l'obbligazione giuridica, vincolante (almeno in via provvisoria), non programmata nell'ambito del ciclo di bilancio dell'Ente: obbligazione che, in virtù della tipicità delle procedure di spesa, deve essere ricondotta correttamente nel ciclo di bilancio (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 326/2017);

**CONSIDERATO**, altresì, che:

- il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio come *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere*

*regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuriscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";*

- il legislatore ha previsto l'obbligo di accertare i debiti fuori bilancio esistenti e di provvedere al relativo riconoscimento mediante una delibera consiliare;
- tale delibera consiliare, in presenza dei presupposti di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, costituisce atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex *plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- la delibera consiliare ha, pertanto, natura meramente ricognitiva nell'ipotesi di riconoscimento di debito derivante da sentenza esecutiva di condanna, in quanto è chiamata a ricondurre al sistema bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno di esso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) ed autorizzatoria con riguardo alle altre quattro tipologie di debito fuori bilancio riconoscibili (cfr. Corte dei Conti, sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva 2/2005);
- non omogenea è altresì la natura del debito oggetto di riconoscimento: mentre, infatti, per i debiti derivanti da sentenza esecutiva il riconoscimento si impone in virtù della forza imperativa del provvedimento giurisdizionale, nelle altre quattro tipologie, vigono più margini di apprezzamento da parte dell'organo consiliare che le deve, motivatamente, autorizzare;

#### **EVIDENZIATO** che:

- il debito fuori bilancio ha natura di obbligazione verso terzi, maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento giuridico e contabile per l'assunzione dell'impegno di spesa, in conformità a quanto disposto dall'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed s.m.e.i.;
- detta obbligazione pecuniaria, perfetta e valida sul piano civilistico e non iscritta in contabilità, in dispregio alle regole del procedimento contabile, è affetta da irregolarità genetica, la quale, ove non fosse stato espressamente previsto dal legislatore procedere a sanatoria, sarebbe in sé preclusiva della relativa imputazione all'ente locale (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione 12 febbraio 2015, n. 20);
- ai fini del riconoscimento di legittimità da parte dell'Ente, il debito deve possedere i caratteri della certezza (effettiva esistenza dell'obbligazione di dare), liquidità (debito deve essere definito nel suo preciso ammontare ed individuato il soggetto creditore) ed esigibilità (il pagamento non deve risultare dilazionato a causa dell'apposizione di un termine od essere subordinato a condizione);
- la disciplina legislativa di cui al capo IV del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento del debito fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, come interessi o spese di giustizia;

#### **DATO ATTO** che:

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente (Corte dei Conti, Sezione Regionale per la Puglia, deliberazioni n. 122/PRSP/2016 e n. 152/2016/PAR);

- in presenza di sentenze esecutive sussiste l'obbligo di procedere, quindi, con tempestività alla convocazione del Consiglio Comunale per il riconoscimento del debito (Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 29/2018/PAR);
- il tempestivo riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, nonché il conseguente pagamento, non espone l'Ente al rischio di azioni esecutive, considerato che il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (previsto dall'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 e successivamente modificato dall'art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 288) comporterebbe l'avvio delle procedure esecutive nei confronti dell'Ente (Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 29/2018/PAR);

**TENUTO CONTO** che:

- il debito in questione è sorti nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni o servizi di competenza;
- il debito complessivo da riconoscere ammonta a complessivi Euro 3.829,98, IVA, oneri, anticipazioni e spese comprese, a titolo di spese di lite liquidate dalla Corte di Cassazione in favore di controparte;
- l'Ente intende provvedere al pagamento di detto debito, mediante assunzione di impegno di spesa in favore dell'Avv. Isabella De Bellis Sciarra, legale di controparte, con recapito professionale in Perugia, via Santa Lucia,7 (C.F. e P.IVA acquisita in atti), sul Capitolo 21350 "Spese legali e giudiziali", del PEG corrente bilancio;

**TENUTO CONTO**, altresì, che, per fronteggiare gli oneri presunti derivanti dalla controversia qui in esame, l'Ente ha provveduto ad appostare apposite somme nelle quote accantonate del risultato di amministrazione riferite in particolare al fondo cause legali, secondo quanto previsto dal punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come risultante dal prospetto della composizione del risultato di amministrazione allegato al rendiconto dell'esercizio 2016 e negli appositi prospetti di cui al punto 9.11.4 del principio contabile all. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 riportati nella relazione sulla gestione annessa al rendiconto 2016;

**RICHIAMATO** il punto 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 riguardante il risultato di amministrazione ed in particolare il seguente paragrafo:

*"La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:*

- 1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);*
- 2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)*
- 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).*

*Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.*

*L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.*

*Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato";*

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare i seguenti commi:

- comma 3: *Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.*
- comma 3-quinquies: *le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta;*

**TENUTO CONTO** inoltre che:

- l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020, con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 01/03/2018;
- l'Ente non ha ancora approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2017, scadente in data 30/04/2018;

**RILEVATO** che, sulla base del combinato disposto dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 187 del medesimo decreto, la competenza all'applicazione della quota accantonata dell'avanzo di amministrazione al bilancio di previsione rientra nella competenza residuale del Consiglio comunale;

**ESAMINATO** il prospetto del risultato di amministrazione presunto per l'esercizio 2017, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 4 del 15/01/2018, che presenta le seguenti risultanze:

- avanzo di amministrazione presunto € 9.961.461,11 così distinto:
  - avanzo accantonato € 7.096.951,95
  - avanzo vincolato € 2.388.215,84
  - avanzo destinato a investimenti € 465.641,45
  - avanzo libero € 10.651,87

**TENUTO CONTO** che, con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 22.01.2018, sono state già applicate al bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, quote dell'avanzo vincolato ed accantonato presunto anno 2017 e che, pertanto, il risultato di amministrazione presunto per l'esercizio 2017 presenta oggi le seguenti risultanze:

- avanzo di amministrazione presunto € 9.908.607,53 così distinto:
  - avanzo accantonato € 7.051.743,31
  - avanzo vincolato € 2.380.570,90
  - avanzo destinato a investimenti € 465.641,45
  - avanzo libero € 10.651,87

**RITENUTO**, pertanto, che la copertura finanziaria del debito derivante dalla sentenza sopra richiamata possa reperirsi dalla quota accantonata del risultato di amministrazione e, quindi, di procedere, ai sensi dell'art. 187 commi 3 e 3-quinquies del D.Lgs. n. 267/2000, alla variazione al bilancio 2018-2020 per l'applicazione della quota accantonata del risultato di amministrazione presunto 2017 costituita da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, per l'importo complessivo di Euro 3.829,98;

**DATO ATTO** che, per effetto della presente variazione, risulta complessivamente applicato al bilancio di previsione 2018-2020, anno 2018, l'avanzo di amministrazione presunto 2017, così distinto:

	Totali	accantonato	vincolato	destinato a investimenti	libero
Avanzo di amministrazione presunto 2017	<b>9.961.461,11</b>	7.096.951,95	2.388.215,84	465.641,45	10.651,87
Applicato a parte corrente	<b>49.038,62</b>	49.038,62	-	-	-
Applicato a parte capitale	<b>7.644,94</b>	-	7.644,94	-	-
Totale avanzo applicato al bilancio 2018	<b>56.683,56</b>	49.038,62	7.644,94	-	-
Avanzo presunto rimanente	<b>9.904.777,55</b>	<b>7.047.913,33</b>	<b>2.380.570,90</b>	<b>465.641,45</b>	<b>10.651,87</b>

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 175, comma 9-bis, del D.Lgs. 267/2000 e del punto 11.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse tempestivamente al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art 10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 (allegato 8/1), allegato al provvedimento di approvazione della deliberazione;

**TENUTO CONTO** infine che l'art. 174, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, stabilisce che *“nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato e il piano esecutivo di gestione assestato”*;

**DATO ATTO:**

- che in seguito alla suddetta variazione sono rispettati tutti gli equilibri di bilancio ed in particolare quelli previsti dagli artt. 193 comma 1, e 162 comma 6, del D.Lgs. 267/2000 (per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti ai sensi di legge) (ALLEGATO C);
- che la variazione è compatibile con il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del pareggio di bilancio, vale a dire di un saldo finanziario tra entrate e spese finali non negativo, secondo le disposizioni dell'art. 1, commi 463 e seguenti della L. 232/2016, come evidenziato dal relativo prospetto allegato alla presente deliberazione ed aggiornato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 468, della L. 232/2016 (ALLEGATO D);

**DATO ATTO**, altresì, che la II commissione consiliare consultiva permanente *“bilancio, personale, innovazione tecnologica, sviluppo economico, turismo e cultura”* ha esaminato la proposta di delibera relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio in questione nella seduta del 22 marzo 2018;

**DATO ATTO**, infine, che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma V, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 *“i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma II, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti”*;

**RITENUTO** pertanto doveroso, alla luce delle considerazioni svolte:

- riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio elencato nella relazione illustrativa del Responsabile dell'Area Amministrativa del 15 marzo 2018, allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, per complessivi Euro 3.829,98, IVA, oneri, anticipazioni e spese comprese, così come disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 1973/2018 del 19/12/2007, depositata in data 26/01/2018, emessa nell'ambito del procedimento promosso dal Comune di Corciano contro la Società Agricola I Toppi s.s. (R.G. 22130/2014);
- adottare, conseguentemente, le misure necessarie al ripiano;

**ACQUISITI** sulla presente proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Amministrativa ed il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, comma I, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed s.m.e.i.;

**ACQUISITO agli atti**, altresì, il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

**LETTI** gli artt. 193, comma II, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a mente del quale *“... l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare da' atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194”*; e 194, ai sensi del quale: *“con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a) sentenze esecutive;*
- e) acquisizioni di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”*;

**RITENUTO**, pertanto opportuno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riconoscere alla presente deliberazione immediata esecutività, al fine di abbreviare i tempi necessari al pagamento del debito oggetto di riconoscimento, evitando il rischio di un'azione esecutiva in danno dell'Ente;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

**VISTO** l'art. 23, comma V, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

**LETTA** la deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, n. 2/2005;

**VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

**VISTO** il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

**VISTO** il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99;

**LETTA** la sentenza del Consiglio di Stato 27 dicembre 2013, n. 6269;

**LETTA** la deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, 12 febbraio 2015, n. 20;

**LETTE** le deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Puglia, n. 122/PRSP/2016 e n. 152/2016/PAR;

**LETTA** la deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per la Lombardia, n. 326/2017;

**LETTA** la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Puglia, n. 29/2018/PAR;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** l'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, a mente del quale *“Il Consiglio comunale provvede con proprio atto al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e al contestuale finanziamento, ai sensi dell'art. 194 dell'ordinamento, tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità”*;

**VISTO** il Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 83 del 13/12/2016;

**LETTA** la circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993 n. F.L. 21/93;

**CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE:** consiglieri presenti e votanti 12, voti favorevoli 10, voti contrari 2, astenuti 0;

## **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio elencato nella relazione illustrativa Responsabile dell'Area Amministrativa del 15 marzo 2018, allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, per complessivi Euro 3.829,98, IVA, oneri,

anticipazioni e spese comprese, a titolo di spese di lite liquidate dalla Suprema Corte di Cassazione in favore di controparte con la sentenza n. 1973/2018 del 19/12/2007, depositata in data 26/01/2018, emessa nell'ambito del procedimento promosso dal Comune di Corciano contro la Società Agricola I Toppi s.s. (R.G. 22130/2014) (ALLEGATO F).

- 3) Di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al ripiano del predetto debito.
- 4) Di applicare all'annualità 2018 del bilancio di previsione 2018-2020 la somma complessiva di Euro 3.829,98, alla parte corrente, relativa alla quota accantonata del risultato di amministrazione presunto 2017, come dettagliatamente specificato in premessa, la quale deve intendersi integralmente richiamata.
- 5) Di approvare, ai sensi dell'art. 187 commi e 3-quinquies del D.Lgs. 267/2000, la variazione al bilancio di previsione provvisorio 2018-2020 (ALLEGATO A).
- 6) Di apportare le modifiche conseguenti alle variazioni di cui al precedente punto 2 al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018-2020, approvato con la deliberazione richiamata in premessa, con particolare riferimento agli importi riportati nelle tabelle di articolazione della spesa per missioni e programmi riportate nella sezione operativa del documento, come specificato in premessa.
- 7) Di dare atto che a seguito delle suddette variazioni sono rispettati tutti gli equilibri di bilancio ed in particolare quelli previsti dagli artt. 193 comma 1, e 162 comma 6, del D.Lgs. 267/2000 (per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti ai sensi di legge (ALLEGATO C);
- 8) Di dare atto altresì che la variazione è compatibile con il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del pareggio di bilancio, vale a dire di un saldo finanziario tra entrate e spese finali non negativo, secondo le disposizioni dell'art. 1, commi 463 e seguenti della L. 232/2016, come evidenziato dal relativo prospetto obbligatorio allegato ed aggiornato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 468, della L. 232/2016 (ALLEGATO D);
- 9) Di dare atto che per effetto della presente variazione il Bilancio di Previsione per il periodo 2018-2020 presenta il seguente quadro generale riassuntivo, in termini di competenza:

PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 18-03-2018

**( Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione )**

Descrizione

**3^ varbil consiglio DBF avanzo accant**

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2018	384.310,64	0,00	0,00	384.310,64
	2019	169.676,00	0,00	0,00	169.676,00
	2020	153.800,00	0,00	0,00	153.800,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2018	667.104,61	0,00	0,00	667.104,61
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	Cassa	1.086.346,99	0,00	0,00	1.086.346,99
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2018	676.858,81	3.829,98	0,00	680.688,79

<b>Titolo 1</b> "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2018	16.182.482,71	0,00	0,00	16.182.482,71
	2019	16.316.204,55	0,00	0,00	16.316.204,55
	2020	16.458.746,04	0,00	0,00	16.458.746,04
	Cassa	15.246.973,19	0,00	0,00	15.246.973,19
<b>Titolo 2</b> "Trasferimenti correnti"	2018	1.114.847,84	0,00	0,00	1.114.847,84
	2019	625.161,36	0,00	0,00	625.161,36
	2020	569.101,81	0,00	0,00	569.101,81
	Cassa	1.851.727,52	0,00	0,00	1.851.727,52
<b>Titolo 3</b> "Entrate extratributarie"	2018	2.388.291,67	0,00	0,00	2.388.291,67
	2019	1.936.924,62	0,00	0,00	1.936.924,62
	2020	1.934.541,14	0,00	0,00	1.934.541,14
	Cassa	3.217.501,83	0,00	0,00	3.217.501,83
<b>Titolo 4</b> "Entrate in conto capitale"	2018	5.190.491,53	0,00	0,00	5.190.491,53
	2019	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00
	2020	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
	Cassa	5.781.754,84	0,00	0,00	5.781.754,84
<b>Titolo 5</b> "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2018	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2019	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2020	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	1.386.719,14	0,00	0,00	1.386.719,14
<b>Titolo 6</b> "Accensione Prestiti"	2018	954.000,00	0,00	0,00	954.000,00
	2019	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2020	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Cassa	954.000,00	0,00	0,00	954.000,00
<b>Titolo 7</b> "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2018	7.793.334,09	0,00	0,00	7.793.334,09
	2019	4.964.978,21	0,00	0,00	4.964.978,21
	2020	4.866.405,55	0,00	0,00	4.866.405,55
	Cassa	7.793.334,09	0,00	0,00	7.793.334,09
<b>Titolo 9</b> "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2018	5.633.000,00	0,00	0,00	5.633.000,00
	2019	5.433.000,00	0,00	0,00	5.433.000,00
	2020	5.433.000,00	0,00	0,00	5.433.000,00
	Cassa	5.679.729,93	0,00	0,00	5.679.729,93
<b>TOTALE ENTRATE</b>	2018	<b>41.984.721,90</b>	<b>3.829,98</b>	<b>0,00</b>	<b>41.988.551,88</b>
	2019	<b>31.680.944,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.680.944,74</b>
	2020	<b>31.245.594,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.245.594,54</b>
	Cassa	<b>42.998.087,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.998.087,53</b>

<b>USCITE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamento</b>	<b>Maggior uscite</b>	<b>Minori uscite</b>	<b>Assestato</b>
<b>Titolo 1</b> "Spese correnti"	2018	19.573.838,09	3.829,98	0,00	19.577.668,07
	2019	18.761.988,16	0,00	0,00	18.761.988,16
	2020	18.884.313,30	0,00	0,00	18.884.313,30
	Cassa	19.204.596,65	3.829,98	0,00	19.208.426,63
<b>Titolo 2</b> "Spese in conto capitale"	2018	7.251.110,57	0,00	0,00	7.251.110,57
	2019	749.800,00	0,00	0,00	749.800,00
	2020	343.300,00	0,00	0,00	343.300,00
	Cassa	7.846.719,98	0,00	0,00	7.846.719,98
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> "Spese per incremento attività finanziarie"	2018	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2019	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2020	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>Titolo 4</b> "Rimborso Prestiti"	2018	733.439,15	0,00	0,00	733.439,15
	2019	771.178,37	0,00	0,00	771.178,37
	2020	718.575,69	0,00	0,00	718.575,69
	Cassa	733.439,15	0,00	0,00	733.439,15
<b>Titolo 5</b> "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2018	7.793.334,09	0,00	0,00	7.793.334,09
	2019	4.964.978,21	0,00	0,00	4.964.978,21
	2020	4.866.405,55	0,00	0,00	4.866.405,55
	Cassa	7.793.334,09	0,00	0,00	7.793.334,09
<b>Titolo 7</b> "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2018	5.633.000,00	0,00	0,00	5.633.000,00
	2019	5.433.000,00	0,00	0,00	5.433.000,00
	2020	5.433.000,00	0,00	0,00	5.433.000,00
	Cassa	6.229.711,25	0,00	0,00	6.229.711,25
<b>TOTALE USCITE</b>	2018	<b>41.984.721,90</b>	<b>3.829,98</b>	<b>0,00</b>	<b>41.988.551,88</b>
	2019	<b>31.680.944,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.680.944,74</b>
	2020	<b>31.245.594,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.245.594,54</b>
	Cassa	<b>42.807.791,44</b>	<b>3.829,98</b>	<b>0,00</b>	<b>42.811.621,42</b>

SALDO CASSA FINALE PRESUNTO 2018 € 186.466,11

- 10) Di comunicare il presente provvedimento alla Giunta comunale al fine delle conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020.
- 11) Di trasmettere al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'art. 175, comma 9bis, del D.Lgs. 267/2000 e del punto 11.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, il seguente prospetto relativo all'allegato 8/1 di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs. 118/2011:
  - a. allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del Tesoriere (ALLEGATO B)
- 12) Di provvedere al finanziamento del debito suddetto di Euro 3.829,98, IVA, oneri, anticipazioni e spese comprese, con imputazione della somma sul Capitolo 21350 "*Spese legali e giudiziali*" del PEG corrente bilancio, assumendo un impegno di spesa in favore dell'Avv. Isabella De Bellis Sciarra, (C.F. e P.IVA in atti), con recapito professionale in Perugia, via Santa Lucia, 7.
- 13) Di trasmettere la presente deliberazione alla Procura regionale presso la Corte dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.
- 14) Di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio online dell'Ente, ai fini della pubblicazione di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 15) Di pubblicare la presente variazione al bilancio nel sito internet istituzionale dell'Ente, come previsto dall'art. 174, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Quindi, ravvisata l'urgenza nel procedere

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con separata votazione in forma palese che riporta il seguente esito: consiglieri presenti e votanti 12, voti favorevoli 10, voti contrari 2, astenuti;

### **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di abbreviare i tempi necessari al pagamento del debito oggetto di riconoscimento, evitando il rischio di un'azione esecutiva in danno dell'Ente.

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE\*

F.to VINCENZINI DANIELA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE\*

F.to BALDONI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE \***  
F.to BARBARA PALTRICCIA

**IL PRESIDENTE\***  
F.to Federico Fornari

---

---

**Pubblicazione Albo Pretorio n. 736 del 11-04-18**

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal **11-04-18** al **26-04-18** come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Corciano, li 11-04-2018

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE \***  
F.to BARBARA PALTRICCIA

---

---

**E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.**

Corciano, li 12-04-18



**IL VICE Segretario Generale \***  
Vania Ceccarani

---

---

**La delibera è divenuta esecutiva,**

il giorno 29-03-2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

Corciano, li 11-04-18

**IL VICE Segretario Generale \***  
BARBARA PALTRICCIA



\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

